

COMUNE DI MOIMACCO

DISCIPLINA DELLE ENTRATE

REGOLAMENTO

Adottato con delibera C.C. n. 8 del 08.02.1999
Modificato con delibera C.C. n. 8 del 31.01.2001
Modificato con delibera C.C. n. 31 del 10.08.2007
Modificato con delibera C.C. n. 23 del 27.07.2016

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

Articolo 1. - Oggetto e finalità del Regolamento.

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali in conformità ai principi dettati dal Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, dalla Legge 27.12.1997 n. 449, dall'art. 25 della Legge 27.12.2002 n. 289 e successive modifiche ed integrazioni e da ogni altra disposizione di Legge in materia.
2. Il presente regolamento disciplina le entrate proprie del Comune, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di Legge vigenti.

Articolo 2. - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe.

1. Il Comune delibera le aliquote, i canoni e le tariffe relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
2. In presenza di rilevanti incrementi nei costi dei servizi, rispetto a quelli preventivati o non previsti in sede di formazione del bilancio, il Comune può modificare durante l'esercizio le tariffe ed i prezzi pubblici, nei limiti stabiliti dal comma 1bis dell'art. 54 del D.Lgs. 446/97.

Articolo 3. – Soggetti responsabili delle entrate.

1. Sono responsabili della gestione delle entrate i funzionari nominati dalla Giunta comunale secondo le modalità previste nelle leggi disciplinanti i singoli tributi e i funzionari responsabili dei singoli settori o servizi nominati dal Sindaco ed ai quali dette entrate risultino affidate dalla Giunta nel Piano Risorse e Obiettivi (P.R.O.) o atto equivalente.
2. Il Funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo, di verifica, l'attività di liquidazione e di accertamento ed applica le sanzioni. Il predetto Funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi e i provvedimenti di liquidazione e di accertamento.
3. Il visto di esecutorietà sui ruoli è apposto direttamente dall'Ente o dall'Amministrazione che ha emesso il ruolo, salvo quando il servizio sia affidato a terzi, nella figura del Funzionario responsabile della gestione delle singole entrate.

Articolo 4. – Forme di gestione delle entrate.

1. Le attività di verifica e di controllo di cui al comma precedente, possono essere affidate dal Consiglio comunale anche all'esterno mediante una delle forme di gestione previste dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446.
2. La forma di gestione delle entrate scelta dal Consiglio Comunale deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1 della Legge 23.12.1994, n. 724.
3. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Articolo 4 bis. – Compensazione tra crediti e debiti tributari.

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una comunicazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero richiesta a rimborso.
4. L'istanza di rimborso per le somme a credito, non ancora utilizzate in compensazione, può essere presentata in ogni momento, sino al termine di decadenza per l'esercizio del relativo diritto.
5. La compensazione non può essere riconosciuta qualora la comunicazione di cui al secondo comma non sia stata presentata o sia carente degli elementi ivi indicati.
6. L'indebita compensazione di tributi relativi ad anni per i quali è intervenuta decadenza del diritto a rimborso dà luogo a recupero da parte del Comune del capitale non versato, con applicazione di sanzioni ed interessi.
7. Sulle somme oggetto di compensazione non possono essere in alcun modo calcolati interessi.
8. Non è ammessa compensazione tra tributi diversi e nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Articolo 4ter. – Competenza in materia di compensazione

1. La comunicazione di compensazione di cui all'art. 4bis è indirizzata al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata l'operazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario predetto.

2. In caso di tributi in autoliquidazione, la cui gestione e riscossione è affidata al concessionario, quest'ultimo è tenuto a ricevere la comunicazione di cui all'articolo precedente e ad osservare il procedimento ivi disciplinato. L'aggio di esazione è calcolato sulle somme liquidate dal contribuente in virtù della compensazione.

Articolo 5. – Attività di verifica e di controllo

1. I funzionari responsabili delle entrate controllano la regolarità degli adempimenti a carico del contribuente (versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni), nel rispetto delle norme di Legge o di Regolamento che disciplinano le singole entrate comunali.
2. Nell'esercizio dell'attività di controllo trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.
3. Il funzionario, quanto non esistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
4. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati annualmente dalla Giunta Comunale che, con apposita delibera, in relazione alla potenzialità della propria struttura organizzativa decide le azioni di controllo da eseguire ed indica il termine di decadenza, comunque non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione. In assenza del provvedimento deliberativo i controlli saranno eseguiti secondo le disposizioni e nel rispetto dei termini di decadenza o prescrizione previsti dalle Leggi e dai regolamenti che disciplinano i singoli tributi.

Articolo 6. – Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali

1. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo dell'autoliquidazione il Comune potrà comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti dalle norme di Legge o di Regolamento attraverso la forma di pubblicità che riterrà più opportuna.
2. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà essere svolta nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino, con la pubblicazione presso gli uffici preposti delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici. Presso gli uffici competenti potrà essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativi alle entrate comunali.
3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito, con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.

Articolo 7. – Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dai funzionari responsabili che nel caso di inadempienze notificano al contribuente apposito atto motivato nel quale devono essere indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità alla quale presentare ricorso.
2. Gli atti di liquidazione e di accertamento di cui al comma precedente devono essere comunicati al contribuente mediante notifica diretta a mezzo del messo comunale o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 8. – Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene mediante iscrizione a ruolo secondo le procedure e le disposizioni contenute nel Regio Decreto 14.04.1910 n. 639 o con le procedure e le disposizioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 29.09.1997 n. 602, come modificato con Decreto del Presidente della Repubblica 28.01.1998 n. 43.

Articolo 9. – Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative relative alle entrate tributarie, disciplinate dai Decreti Legislativi 18.12.1997 n. 471, n. 472 e n. 473 e successive modifiche ed integrazioni, sono graduate con deliberazione della Giunta Comunale sulla base dei limiti minimi e massimi previsti dai suddetti Decreti. In assenza del provvedimento deliberativo, si applicano le aliquote minime previste dai suddetti Decreti Legislativi.

Articolo 10. – Autotutela

1. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento possono essere annullati totalmente o parzialmente con provvedimento scritto e motivato del funzionario responsabile delle entrate o del soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. L'avviso di liquidazione o di accertamento può essere annullato d'ufficio o su istanza, anche informale, del contribuente nelle seguenti ipotesi:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) errori formali e/o di calcolo nella determinazione dell'imposta;
 - d) prova dei pagamenti regolarmente eseguiti;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati.
3. L'avviso di liquidazione o di accertamento può essere annullato in seguito a ricorso in opposizione del contribuente, il quale, entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso stesso, può produrre deduzioni difensive. Il funzionario valuterà i presupposti che hanno dato vita all'avviso di liquidazione o di accertamento e potrà procedere all'annullamento totale o parziale dello stesso sulla base dei seguenti criteri:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione nel caso di ricorso alla Commissione Tributaria da parte del contribuente;

- b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
4. L'istanza ed il ricorso devono essere formulati dal contribuente anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. La formulazione dell'istanza o del ricorso non precludono al contribuente la possibilità di proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
5. I provvedimenti di annullamento parziale o totale degli avvisi di liquidazione predisposti dal funzionario responsabile dovranno essere numerati ed annotati in ordine cronologico in un apposito registro.

Articolo 10 bis. – Ravvedimento operoso

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad **un decimo del minimo** nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di **trenta giorni dalla data della sua commissione;**

a-bis) ad **un nono del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;**

b) ad **un ottavo del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **entro un anno dall'omissione o dall'errore;**

b-bis) ad **un settimo del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **entro due anni dall'omissione o dall'errore;**

b-ter) ad **un sesto del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **oltre due anni dall'omissione o dall'errore;**

c) ad **un decimo del minimo** di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a **novanta giorni** .

1. bis. Le fattispecie di cui alle lettere b), b-bis e b-ter devono intendersi comprensive delle ipotesi di ravvedimento a seguito di violazione per omessa denuncia e

conseguente omesso versamento d'imposta laddove l'obbligo di denuncia non sia sottoposto a pena di decadenza.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Articolo 11. – Imposta minima

1. Nel caso di avviso di liquidazione o di accertamento il limite di esenzione di cui all'art. 17, comma 88, della Legge 15.05.1997 n. 127 per le somme dovute a titolo di tributo o imposta a favore dell'Ente è fissato in complessivi € 12,91, in quanto risulta non conveniente ed antieconomico procedere alla riscossione di somme pari o inferiori ad € 12,91, tenuto conto dell'ammontare delle spese di notifica (diretta a mezzo messo comunale o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento) del materiale di cancelleria e del costo del personale.
2. Per l'importo di € 12,91 si intende l'importo del tributo o dell'imposta complessivamente dovuta dal contribuente all'Ente al netto delle sanzioni e degli interessi. Nell'eventualità che l'importo dovuto sia dato dalla sola sanzione amministrativa, il valore è costituito dalla somma di quest'ultima.
3. Il suddetto importo potrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
4. Nel caso di versamento di imposta dovuta dal contribuente, non si fa luogo al versamento del tributo qualora l'ammontare annuo dovuto sia inferiore all'importo di euro 2,58 , parimenti non si fa luogo a rimborso di somme di importo inferiore a euro 2,58.

Articolo 12. – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal 01.01.1999.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di Legge vigenti.